

MODELLO 730/2018

NOVITÀ

1. Approvazione del Modello 730/2018

2. Modello 730 precompilato

3. Modello 730 ordinario

4. Quadri del Modello 730/2018

5. Novità del Modello 730/2018

Studio Associato Trombetta Teruggia

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.1.2018 sono stati approvati, con le relative istruzioni, i **modelli** 730/2018, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, concernenti la **dichiarazione** da presentare nell'anno **2018** da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

1. Approvazione del Modello 730/2018

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.1.2018 ha approvato, con le istruzioni, i **modelli** 730/2018, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, riguardanti la dichiarazione da presentare nell'anno **2018** da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale; le istruzioni sono state successivamente **modificate** dal Provvedimento Agenzia Entrate 15.2.2018, a seguito della Nota 12.2.2018, n. 2018/0000223/CRP con cui la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici ha trasmesso la Delibera 7/Ben. ad integrazione dell'elenco dei partiti politici ammessi alla destinazione volontaria del 2 per mille dell'Irpef per il 2018; altre modifiche si sono, invece, rese necessarie per eliminare alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei modelli.

Infine, il Provvedimento del 15.2.2018 ha approvato le **specifiche tecniche** per l'invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazioni Modd. 730/2018, nelle comunicazioni di cui ai Modd. 730-4 e 730-4 integrativo e nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef ed ha approvato le **istruzioni** per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei **sostituti d'imposta**, dei **Caf** e dei **professionisti abilitati**.

Come stabilito dall'art. 1, D.Lgs. 175/2014, l'Agenzia delle Entrate, entro il **15 aprile** di ogni anno, rende disponibile **telematicamente** ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, D.P.R. 917/1986 e di alcuni redditi assimilati di cui all'art. 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), i) e l), D.P.R. 917/1986, il **Modello 730 precompilato** relativo ai redditi prodotti nell'anno **precedente**.

Il **Modello 730/2018 precompilato** deve essere **presentato** entro:

- il **7.7.2018** in caso di presentazione al **sostituto d'imposta**;
- il **23.7.2018** in caso di **presentazione diretta** all'Agenzia delle Entrate o, da quest'anno, di presentazione **Caf** o al **professionista**.

Il **Mod. 730/2018 ordinario** (non precompilato) si presenta entro gli **stessi termini** e con le **stesse modalità** previste per il **730 precompilato**.

Nel caso di presentazione al **sostituto d'imposta**, il contribuente deve consegnare il Mod. 730 ordinario **già compilato**.

2. Modello 730 precompilato

L'art. 1, D.Lgs. 175/2014 prevede che l'Agenzia delle Entrate, entro il **15 aprile** di ogni anno, renda disponibile **telematicamente** ai titolari di redditi di lavoro **dipendente** di cui all'art. 49, D.P.R. 917/1986 e di alcuni redditi **assimilati** il **Mod. 730 precompilato** relativo ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere **accettato** o **modificato**.

I **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, co. 1, lett. a), c), c-bis), d) e g), i) e l), D.P.R. 917/1986 che possono essere dichiarati nel **Modello 730 precompilato** sono: i compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, servizi, cooperative agricole e piccola pesca; le borse di studio, i premi o i sussidi di studio o di addestramento professionale; i compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; i compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili (esclusi quelli corrisposti a titolo di

Studio Associato Trombetta Teruggia

diritto d'autore); i compensi per la partecipazione a collegi e commissioni; le somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali; le remunerazioni dei sacerdoti e dei ministri di culto; le indennità corrisposte per cariche elettive (esclusi membri del Parlamento europeo); gli assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale, né lavoro; i compensi per lavori socialmente utili.

Per pre-compilare il Mod. 730/2018, le Entrate utilizzano principalmente:

- i dati contenuti nella **Certificazione Unica** 2018, relativa al 2017, che deve essere **trasmessa on line entro il 7.3.2018** all'Agenzia delle Entrate dai **sostituti d'imposta** (ad es. il reddito di lavoro dipendente, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale Irpef, i compensi di lavoro autonomo occasionale e i dati dei familiari a carico);
- i dati trasmessi da **soggetti terzi**, quali istituti di credito ed assimilati, assicurazioni, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari, relativi agli oneri deducibili o detraibili sostenuti dal contribuente nel 2017, come i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali;
- alcuni dati contenuti nel **Mod. 730/2017** o **Mod. Redditi PF 2017** (ad es. gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
- le informazioni disponibili nell'**Anagrafe tributaria** (ad es. versamenti effettuati con il Mod. F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).

Il Modello 730 **precompilato** è messo a disposizione del contribuente, a partire **dal 15 aprile**, in un'**apposita sezione** del **sito internet** delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto on line, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali; per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444, presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate presentando un documento di identità. Il Modello 730 precompilato è consultabile anche tramite **sostituto d'imposta** o **Caf** o **professionista abilitato**, previa **apposita delega**.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il **Modello 730 precompilato** e un **prospetto** con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per elaborare la dichiarazione. Qualora le informazioni in possesso delle Entrate risultassero **incomplete**, non sono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nell'apposito **prospetto** per permettere al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato; in questo prospetto sono riportate anche le **informazioni incongruenti** (ad es. interessi passivi comunicati dalla banca di ammontare superiore a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente);
- l'esito della **liquidazione**: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- il **Modello 730-3** con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente che riceve la dichiarazione precompilata **non è obbligato ad utilizzarla** e può presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità **ordinarie**, utilizzando il Modello 730 o il Modello Unico.

I coniugi possono **unificare** le **proprie dichiarazioni** in sede di accettazione o modifica. Se il Modello 730 precompilato è messo a disposizione solamente di uno dei coniugi, la dichiarazione congiunta può essere presentata esclusivamente ad un Caf o professionista abilitato ovvero al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale.

Il contribuente che riceve il **Modello 730 precompilato**, ma ha percepito **altri redditi** che **non** possono essere dichiarati con il 730 (ad es. redditi d'impresa), **non** può utilizzare la dichiarazione **precompilata**, ma deve presentare il Modello Unico.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Il contribuente che **non** riceve il **Modello 730 precompilato** (ad es. perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le **modalità ordinarie** utilizzando il Modello 730, ove possibile, oppure il **Modello Dichiarazione dei redditi 2018 Persone Fisiche**.

I Caf o i professionisti abilitati devono **verificare** che i dati indicati nel Modello 730 siano **conformi** ai **documenti** esibiti dal **contribuente** (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e devono rilasciare per ogni dichiarazione un **visto di conformità**, vale a dire una certificazione di correttezza dei dati.

Ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 175/2014, in caso di rilascio del visto di conformità **infedele** sono richiesti al Caf o professionista abilitato, l'imposta, le sanzioni e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (a seguito del controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. 600/1973), purché il visto infedele non sia stato indotto dal comportamento doloso o gravemente colposo da parte del contribuente.

Tuttavia, se **entro il 10 novembre** il Caf o il professionista abilitato presentano una **dichiarazione rettificativa** del **contribuente** o, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettono una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, al Caf o al professionista abilitato è richiesta solo la sanzione, ridotta ad 1/8 del minimo, mentre al contribuente è addebitata la maggior imposta dovuta e i relativi interessi.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque **entro il 29 giugno** per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il **22 giugno**, entro il **7 luglio** per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 23 al 30 giugno** o entro il **23 luglio** per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 23 luglio**, il Caf o il professionista devono consegnare al contribuente una **copia** della **dichiarazione** e il prospetto di **liquidazione**, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, con evidenziate le eventuali **variazioni** intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e indicati i **rimborsi** che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno **trattenute**.

Dati delle spese sanitarie

Per quanto riguarda l'utilizzo dei **dati** delle **spese sanitarie** ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 1° marzo di ogni anno, mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati consolidati relativi alle **spese sanitarie** sostenute nel periodo d'imposta precedente e ai **rimborsi** effettuati nell'anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data in cui sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali concernenti le spese sanitarie sostenute dal contribuente e dai suoi familiari a carico nell'anno d'imposta e i rimborsi erogati. Sono previste, inoltre, le **modalità di accesso** ai dati delle spese sanitarie e il relativo **trattamento**, tenuto conto che i dati in questione non comprendono le spese e i rimborsi per i quali il contribuente abbia manifestato **opposizione** ai sensi dello stesso provvedimento. In particolare, l'opposizione va manifestata:

- nel caso di scontrino parlante, **non comunicando** al soggetto emittente il **codice fiscale** riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi **chiedendo verbalmente** al medico o alla struttura sanitaria l'**annotazione** dell'opposizione sul documento fiscale. Quest'informazione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

Con il Provvedimento del 31.1.2018, l'Agenzia delle Entrate ha previsto delle **deroghe** ai **termini** individuati dal Provvedimento 29.7.2016 e dal punto 1 del Provvedimento 15.9.2016, per consentire agli assistiti, per il **2018**, di poter esercitare la propria **opposizione** all'**invio** dei **dati 2017** da parte del Sistema Tessera Sanitaria all'Agenzia delle Entrate fino all'**8.2.2018**, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di **spesa**, mediante apposita **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate, dal **9.2.2018** all'**8.3.2018**, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it). Conseguentemente, è previsto che anche il Sistema Tessera Sanitaria, in **deroga** ai **termini** indicati nel Provvedimento 29.7.2016, metta a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i **dati** relativi alle **spese sanitarie 2017** ed ai **rimborsi** per i quali non è stata esercitata l'**opposizione** da parte degli assistiti a partire dal **9.3.2018**.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Il D.M. 1.2.2018 ha, successivamente, stabilito che l'**assistito** possa esercitare l'**opposizione** alla trasmissione dei dati di cui all'art. 3, co. 4, D.M. 31.7.2015 **dal 9.2.2018 all'8.3.2018**. Inoltre, il termine entro il quale deve essere effettuata la **trasmissione telematica** dei **dati** delle spese sanitarie da parte delle **strutture sanitarie** e dei **medici** è stato **prorogato** all'**8.2.2018**.

Dati delle erogazioni liberali ad Onlus

Il D.M. 30.1.2018, con riferimento all'**invio telematico** dei **dati** riguardanti le **erogazioni liberali**, ha previsto che, per l'elaborazione della **dichiarazione** dei **redditi** da parte delle Entrate, con riferimento ai **dati** relativi agli anni d'imposta **2017, 2018 e 2019**, in via sperimentale, le **Onlus**, le **associazioni di promozione sociale**, le **fondazioni** e le **associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, e le **fondazioni** e le **associazioni riconosciute** aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.C.M., debbano inviare on line (secondo le modalità fissate dal Provvedimento 9.2.2018) all'Agenzia delle Entrate, in via facoltativa, entro il **28 febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento, una **comunicazione** contenente i **dati** relativi alle **erogazioni liberali** in **denaro** deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche.

Tali enti devono comunicare per ciascun soggetto erogante l'**ammontare** delle erogazioni liberali effettuate nell'anno e i **dati identificativi** dei soggetti eroganti, nonché l'importo dei **rimborsi** di erogazioni liberali disposti nell'anno precedente con l'indicazione dell'anno di riferimento e del **soggetto** a cui sono stati disposti.

Dati delle rette di frequenza di asili nido

In merito all'**invio telematico** dei **dati** riguardanti le **spese** per le rette per la **frequenza** degli **asili nido**, il D.M. 30.1.2018 ha stabilito che, per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, a partire dai dati relativi al **2017**, gli **asili nido**, pubblici e privati, devono inviare on line (con le modalità fissate dal Provvedimento 9.2.2018) alle Entrate, entro il **28 febbraio** di ogni anno (per il 2018, prorogato al 9.3.2018 – Provvedimento 27.2.2018), una **comunicazione** contenente i dati relativi alle **spese** sostenute nell'anno precedente dai **genitori**, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'**asilo nido**, per il pagamento di **rette** relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i **servizi formativi infantili**. Se le rette sono versate a **soggetti diversi** dagli **asili nido**, la comunicazione va effettuata da parte dei soggetti che ricevono i **pagamenti** delle **rette**. Inoltre, chi eroga **rimborsi** riguardanti le **rette**, entro il **28 febbraio** di **ogni anno** (per il 2018, prorogato al 9.3.2018) trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate, con riferimento a **ogni iscritto** all'asilo nido, una **comunicazione** contenente i **dati** dei **rimborsi** delle **rette** erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata; non vanno comunicati i **rimborsi** contenuti nella **certificazione** dei **sostituti d'imposta**.

Con più Provvedimenti distinti aventi la data del 27.1.2017, l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato la **comunicazione** all'Anagrafe tributaria di alcuni **dati** per la predisposizione del Modello 730 precompilato. In particolare, è disciplinata la comunicazione dei dati relativi ai **rimborsi** delle **spese universitarie** di cui all'art. 1, D.M. 1.12.2016, individuando le modalità tecniche di trasmissione all'Agenzia dei dati. I soggetti che erogano tali rimborsi devono comunicarlo tramite i servizi Entratel o Fisconline, oppure avvalendosi di intermediari abilitati, designandoli «responsabili o incaricati del trattamento dei dati». La trasmissione delle comunicazioni va effettuata **entro il 28 febbraio** di ogni anno.

I dati e le notizie raccolti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria sono utilizzati per elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata e per svolgere le attività di controllo sulle dichiarazioni secondo l'art. 7, D.P.R. 605/1973. Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 27.2.2018 ha prorogato al **9.3.2018** (esclusivamente con riferimento ai dati relativi all'anno 2017) il termine ultimo per le comunicazioni all'**Anagrafe tributaria** dei dati riguardanti le **rette** per la frequenza degli **asili nido**, gli interventi di **recupero** del **patrimonio edilizio** e di **riqualificazione energetica** effettuati su parti comuni di edifici residenziali ai sensi dell'art. 2, D.M. 1.12.2016, da parte degli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento (che comunicano la tipologia e l'importo complessivo di ogni intervento e le quote di

Studio Associato Trombetta Teruggia

spesa attribuite ai singoli condomini nell'ambito di ciascuna unità immobiliare) e le **spese sanitarie rimborsate**, ai fini dell'elaborazione della **dichiarazione dei redditi precompilata 2018**. Per non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, è slittata al **9.3.2018 anche** la data entro la quale i contribuenti possono comunicare la propria **opposizione** all'utilizzo delle spese per la **frequenza degli asili nido** sostenute nell'anno 2017.

3. Modello 730 ordinario

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.1.2018 ha approvato, con le istruzioni, i **Modelli 730/2018**, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il Caf e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, concernenti la dichiarazione da presentare nell'anno **2018** da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Il **Modello 730 ordinario** può essere presentato al **sostituto d'imposta** che presta l'assistenza fiscale, al **Caf** o al **professionista abilitato**.

I lavoratori dipendenti **privi** di un **sostituto d'imposta** che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Modello 730 (precompilato o ordinario) a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. I dipendenti delle Amministrazioni dello Stato possono presentare il Modello 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

Anche il **Mod. 730/2018 ordinario**, come il precompilato, deve essere presentato entro il **7.7.2018** in caso di presentazione al **sostituto d'imposta** oppure al **Caf** o al **professionista**, ovvero il **23.7.2018** in caso di **presentazione diretta** all'Agenzia delle Entrate. In caso di presentazione al sostituto d'imposta, il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario **già compilato**. In caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista. Sul **visto di conformità** si applicano le **stesse regole** previste per il 730 precompilato.

4. Quadri del Modello 730/2018

Il **Mod. 730/2018** è il modello **base** che costituisce la dichiarazione dei redditi vera e propria; è composto dal **frontespizio**, per l'indicazione dei dati anagrafici del contribuente e di quelli relativi ai familiari a carico, e dai seguenti quadri:

- **Quadro A – Redditi dei terreni:** deve essere compilato dai contribuenti che possiedono redditi di terreni. Deve utilizzare questo quadro:

- chi è **proprietario** o possiede a titolo di **enfiteusi, usufrutto** o **altro diritto reale**, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in Catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno;

- l'**affittuario** che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'**associato** nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il **contratto**;

- il **socio**, il **partecipante dell'impresa familiare** o il **titolare d'impresa agricola individuale** non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario;

Studio Associato Trombetta Teruggia

- **Quadro B – Redditi dei fabbricati e altri dati:** va compilato dai contribuenti che possiedono redditi di fabbricati, anche se derivanti unicamente dal possesso dell'abitazione principale. Vanno indicati anche i dati relativi ai **contratti di locazione**. Devono utilizzare questo quadro:

- i **proprietari** di fabbricati situati in Italia che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- i titolari dell'**usufrutto** o **altro diritto reale** su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel Catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (ad es. uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 c.c.);
- i **possessori** di immobili che, secondo le leggi in vigore, non possono essere considerati rurali;
- i **soci di società semplici** e di società ad esse **equiparate**, che producono reddito di fabbricati;

- **Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati:** è diviso in sei sezioni. Nella Sezione I vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione, nonché quelli **assimilati** ai redditi di lavoro dipendente per i quali spettano le relative detrazioni d'imposta. Nella Sezione II devono essere inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella Sezione III va indicato l'ammontare delle **ritenute Irpef** e dell'**addizionale regionale Irpef**; mentre nella Sezione IV le ritenute a titolo di **addizionale comunale all'Irpef**, ove deliberata dall'ente locale. La sezione V riguarda il cd. **Bonus Irpef**;
- **Quadro D – Altri redditi:** nella Sezione I si indicano i **redditi di capitale**, di lavoro autonomo o redditi diversi e nella Sezione II i **redditi soggetti a tassazione separata**;
- **Quadro E – Oneri e spese detraibili e oneri deducibili:** in questo quadro devono essere indicate le spese che danno diritto ad una **detrazione d'imposta** e quelle che possono essere **sottratte** dal **reddito complessivo** (oneri deducibili). In particolare, il quadro è suddiviso nelle seguenti **sezioni**:

- Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% (ad es. spese sanitarie) o del 26%;
- Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (ad es. contributi previdenziali);
- Sezione III A: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche;
- Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
- Sezione III C: detrazione d'imposta del 50% per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili ristrutturati e Iva per acquisto di abitazione di classe A o B;
- Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (ad es. spese per il mantenimento dei cani guida e per affitto di terreni agricoli ai giovani);

- **Quadro F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati:** è diviso in otto sezioni, nelle quali si indicano i versamenti di **acconti Irpef**, **addizionale comunale Irpef** e **cedolare secca** relativi all'anno 2017 (Sezione I), le **ritenute subite diverse** da quelle già indicate nei quadri C e D (Sezione II), le eventuali **eccedenze** risultanti dalle precedenti dichiarazioni (Sezione III), le ritenute e gli acconti Irpef **sospesi** per eventi eccezionali (Sezione IV), l'importo dell'acconto Irpef per il 2018 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura **inferiore** rispetto a quello risultante della dichiarazione e il numero di eventuali **rate** del saldo 2017 (Sezione V), le soglie di **esenzione** per l'addizionale comunale Irpef (Sezione VI), la nuova Sezione VII per le **locazioni brevi**, la Sezione VIII da compilare solo nel Modello 730 integrativo, nonché altri dati (Sezione IX);
- **Quadro G – Crediti d'imposta:** comprende le sezioni concernenti i **crediti d'imposta** relativi ai fabbricati (Sezione I), al credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Sezione II); al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (Sezione III), al credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (Sezione IV), al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Sezione V), al credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, il cd. «Art-bonus» (Sezione VII), alle erogazioni per la scuola (Sezione VIII),

Studio Associato Trombetta Teruggia

al credito d'imposta per la negoziazione e l'arbitrato (Sezione IX); al credito d'imposta per le spese sostenute nel 2017 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali (Sezione X), e al credito d'imposta per le mediazioni (sezione XI);

- **Quadro I – Imposte da compensare:** questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale **credito** risultante dal **Mod. 730/2018** per pagare le **imposte dovute** nel 2017 mediante la **compensazione** nel **Mod. F24**. È, infatti, possibile utilizzare il credito che risulta dal Modello 730 in compensazione nell'F24 per pagare, oltre che l'**Imu** dovuta per l'anno **2017**, anche le **altre imposte** che possono essere versate con il **Mod. F24**. A seguito di questa scelta, il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non riceverà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte. Il quadro può essere compilato anche nel caso di Modello 730 presentato dai **lavoratori dipendenti senza un sostituto d'imposta** che possa effettuare il **conguaglio**;
- **Quadro K – Comunicazione dell'amministratore di condominio:** questo quadro, composto da tre Sezioni, deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31.12.2017, per effettuare i seguenti adempimenti:

- **comunicazione dei dati identificativi del condominio** oggetto di interventi di **recupero del patrimonio edilizio** realizzati sulle **parti comuni condominiali**. In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14.5.2011, per i quali nel 2017 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel Quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

- **comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria** dell'importo complessivo dei beni e dei **servizi acquistati dal condominio** nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi **fornitori** (art. 7, co. 8-bis, del D.P.R. 605/1973). Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di 8 condomini.

L'utilizzo del **Modello 730** ai fini della dichiarazione dei redditi comporta dei vantaggi, in particolare in quanto la **compilazione** del Modello è **semplice** e **non** richiede l'effettuazione di **calcoli**, come avviene, invece, per il Modello Dichiarazione dei redditi annuale Persone Fisiche. Inoltre esso consente al **contribuente** di ottenere gli eventuali **rimborsi di crediti** d'imposta risultanti dalla dichiarazione direttamente con la retribuzione o con la pensione, nonché di richiedere di effettuare un **minore** (o nullo) **versamento** a titolo di **acconto** delle imposte sui redditi 2017 da dichiarare nel 2018, e consente al soggetto che presta l'**assistenza fiscale** (datore di lavoro, ente che eroga la pensione o Centro di assistenza fiscale) di **trattenere** direttamente sulla retribuzione o sulla pensione le **somme eventualmente dovute** dal contribuente (ad es. a titolo di acconto delle imposte sui redditi).

I **coniugi** non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in **forma congiunta** con il Modello 730 se possiedono **solo redditi** che possono essere dichiarati mediante il Modello 730 e **almeno uno** di essi si trova nella condizione di utilizzare il Modello 730. Quando **entrambi** i coniugi possono **autonomamente** avvalersi dell'assistenza fiscale, il Modello 730 può essere presentato in forma congiunta al **sostituto d'imposta di uno dei due coniugi** ovvero ad un **Caf**. In caso di dichiarazione congiunta, nel **Frontespizio** del Modello va indicato come «**dichiarante**» il coniuge che ha come **sostituto d'imposta** il soggetto al quale è **presentata** la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di **conguaglio d'imposta**, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.

Il Modello 730 congiunto **non può** essere **presentato** in caso di:

- **dichiarazione presentata per conto di altri contribuenti**, quali **persone incapaci**, compresi i minori di età;
- **decesso** di uno dei coniugi avvenuto **prima** della **presentazione** della dichiarazione dei redditi;
- **titolarità di uno dei coniugi**, nel 2017, di redditi che **non** possono essere **dichiarati** con il Modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi diversi non compresi nel Quadro D del Modello 730), o se, comunque, uno dei coniugi è tenuto a presentare il **Modello Dichiarazione dei redditi 2018 Persone Fisiche**.

Studio Associato Trombetta Teruggia

5. Novità del Modello 730/2018

Le principali novità contenute nel Mod. 730/2018 sono illustrate di seguito.

Presentazione del modello 730

Anche i contribuenti che si avvalgono dell'**assistenza fiscale** prestata dai Caf e dai professionisti abilitati possono **presentare** il Mod. 730/2018 **entro il 23.7.2018**; lo scorso anno tale scadenza valeva solo in caso di presentazione diretta del modello all'Agenzia delle Entrate.

Cedolare secca e locazioni brevi

A partire **dall'1.6.2017**, i comodatari e gli affittuari che danno in locazione gli immobili ad uso abitativo, situati in Italia, per periodi **fino a 30 giorni** possono assoggettare a **cedolare secca** i redditi derivanti da tali locazioni.

Sempre **dall'1.6.2017**, i redditi dei contratti di locazione **non superiori a 30 giorni**, che sono stati conclusi con l'intervento di **intermediatori immobiliari** (anche attraverso la gestione di portali *on-line*), devono essere assoggettati ad una **ritenuta del 21%** qualora tali soggetti intervengano anche nel pagamento o incassino i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di **locazione breve**. Tale ritenuta è applicata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

La disciplina fiscale per le locazioni brevi si applica ai soli contratti stipulati da **persone fisiche al di fuori** dell'esercizio di **attività d'impresa** a decorrere dall'1.6.2017; un contratto si considera stipulato da tale data se a partire da essa il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione. Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad **ogni singola pattuizione contrattuale**; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, va considerato ogni singolo contratto, fermo restando che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito **fondiario** per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel **Quadro B**; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce **reddito diverso** e va indicato nel **Quadro D**.

Premi di risultato e welfare aziendale

È stato elevato da euro 2.000 a **euro 3.000** il limite dei **premi di risultato** da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a **euro 4.000** qualora l'azienda **coinvolga pariteticamente i lavoratori** nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali siano stati **stipulati fino al 24.4.2017**; per i contratti stipulati **successivamente** a tale data, l'importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è di **euro 3.000**.

Con riferimento alle somme per **premi di risultato e welfare aziendale** va compilato il **rigo C4 del Quadro C**, riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra l'1.1 e il 31.12.2017 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a euro 80.000. Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotta un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono quelli prima indicati.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Sisma-bonus

Da quest'anno per le spese sostenute per gli interventi antisismici, cd. sisma-bonus (**Sezione IIIA del Quadro E**) effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico sono previste **percentuali maggiori di detrazione**.

Per gli **interventi antisismici** in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate **entro il 31.12.2016**, per le spese sostenute **dal 4.8.2013 al 31.12.2016** per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica riferite a costruzioni adibite ad **abitazione principale** (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad **attività produttive**, spetta una detrazione d'imposta del **65%**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro **96.000** per unità immobiliare.

Invece, per gli **interventi antisismici** in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono state attivate **successivamente all'1.1.2017**, spetta, per le spese sostenute **dall'1.1.2017 al 31.12.2021** per gli interventi di misure antisismiche, una **detrazione d'imposta pari al:**

- **50%**;
- **70%** (75% per le parti comuni di edifici condominiali) se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **80%** (85% per le parti comuni di edifici condominiali) se dagli interventi consegua una riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di euro 96.000** per unità immobiliare per ogni anno.

Eco-bonus

Per alcune spese per interventi di **riqualificazione energetica**, cd. eco-bonus (**Sezione IV del Quadro E**) di **parti comuni degli edifici condominiali** sono previste **percentuali di detrazione più elevate**. In particolare, per le **spese sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021** relative ad interventi di risparmio energetico su parti comuni condominiali, la detrazione è riconosciuta nella **maggior misura** del:

- **70%** per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
- **75%** per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali si consegue almeno la qualità media di cui al D.M. 26.6.2015.

Spese d'istruzione

È stato **elevato a euro 717** il limite delle spese d'istruzione per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d'istruzione. Infatti, il **limite della detrazione Irpef del 19%** (righe **da E8 a E10 della Sezione I del Quadro E**) spettante per tali spese di frequenza di scuole dell'infanzia, è **umentato** da euro 564 a euro 717 per il 2017, e passerà a euro 786 per il 2018 ed a euro 800 per il 2019.

Spese sostenute dagli studenti universitari

Agli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un **Comune diverso** da quello di **residenza**, spetta una **detrazione del 19%** (righe **da E8 a E10 della Sezione I del Quadro E**) per le spese sostenute per **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo, o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Per gli anni d'imposta **2017** e **2018** il requisito della distanza previsto per poter beneficiare della detrazione si intende rispettato anche se l'Università è situata **all'interno** della **stessa Provincia** ed è ridotto a **50 chilometri** per gli studenti residenti in zone **montane** o **disagiate**.

Spese sanitarie

Con riferimento alle spese sanitarie (**rigo E1** della **Sezione I** del **Quadro E**), limitatamente agli anni d'imposta **2017** e **2018** sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di **alimenti** a fini **medici speciali**, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'art. 7, D.M. Sanità 8.6.2001, esclusi quelli destinati ai lattanti.

Art-bonus

A partire dal 27.12.2017 è possibile beneficiare del **credito d'imposta** nella misura del **65%** per le erogazioni a fini culturali (**Rigo G9, Sezione VII** del **Quadro G**) anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

Borse di studio

Sono **esenti** le **borse di studio nazionali** per il **merito** e per la **mobilità** erogate dalla Fondazione Articolo 34.

Cinque per mille

Da quest'anno è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a sostegno degli **enti gestori delle aree protette**.

Addizionale comunale Irpef

Nel rigo «Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017» presente nel **Frontespizio** del Mod. 730/2018 è presente la nuova casella «Fusione Comuni». Infatti se il Comune in cui il contribuente risiede è stato **istituito per fusione** avvenuta nel corso del **2016 fino all'1.1.2017 compreso** e qualora tale Comune abbia deliberato **aliquote dell'addizionale comunale Irpef differenziate** per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, deve essere compilata la casella «Fusione Comuni», indicando l'apposito codice identificativo dell'ex Comune riportato nella Tabella denominata «Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella «Fusione Comuni» del rigo «Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017» presente nell'Appendice alle istruzioni del Mod. 730/2018.

Contributo di solidarietà

Da quest'anno **non** è più **applicabile** il regime fiscale denominato «contributo di solidarietà».